Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 aprile 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1959, n 113.

Mutamento della denominazione della frazione Percotto del comune di Pavia di Udine, in provincia di Udine, in quella di Percoto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pavia di Udine (Udine) in data 14 marzo 1958, n. 7, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Percotto del Comune stesso sia mutata in quella di « Percoto »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Udine in data 18 ottobre 1958, n. 14228, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Percotto del comune di Pavia di Udine, in provincia di Udine, è mutata in quella di « Percoto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 17 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 114.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Vito, in Altamura (Bari).

N. 114. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Vito, in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 4 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 115.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Ancelle di Maria, con sede in località Quadalto del comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze).

N. 115. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Ancelle di Maria, con sede in località Quadalto del comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze)).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 116.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in frazione Castello del comune di Fiuminata (Macerata).

N. 116. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in frazione Castello del comune di Fiuminata (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 117.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Redentore, in Arborea (Cagliari).

N. 117. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS. Redentore, in Arborea (Cagliari), e la Chiesa anzidetta viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Società Bonifiche Sarde, società per azioni con sede in Roma, consistente in immobili situati in Arborea (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959

Nomina dei componenti la Commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo per il biennio 1959-1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 ed 11 della legge 25 gennaio 1934, n 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1959 1960;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1959 1960, i signori:

Toschi dott. prof. Augusto, professore di zoologia;

Lusina dott. prof. Giuseppe, professore di botanica;

Penta dott. prof. Francesco, professore di geologia;

Salbitano dott. Eduardo, esperto;

Ceschi arch. Carlo, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste di Roma;

il Prefetto della provincia di Latina;

Moccia dott. Rocco, rappresentante del Commissariato per il turismo;

Alfieri rag. Felice, rappresentante del Touring Club Italiano;

l'amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959

GRONCHI

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1959
Registro n 1, *foglio n.* 366

(1904)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 1959.

Elezione dei rappresentanti degli impiegati civili di ruolo e dei salariati di ruolo dello Stato in seno al Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 139, lettera *g*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, n. 959, riguardante la elezione dei rappresentanti degli impiegati civili e dei salariati di ruolo dello Stato in seno al Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione;

Decreta:

Sono indette le elezioni dei rappresentanti degli impiegati civili di ruolo e dei salariati di ruolo dello Stato in seno al Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione.

Le elezioni di primo grado avranno luogo in tutte le Amministrazioni dello Stato il giorno 27 giugno 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1959

SEGNI

(1985)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 329, il comune di Montese (Modena) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 940 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1871)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 334, il comune di Giarratana (Ragusa) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 7 660 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1872)

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 292, il comune di Torre Cajetani (Frosinone) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 820 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1873)

Autorizzazione al comune di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n. 297, il comune di Staffolo (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6 015 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1854)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 294, il comune di Monfalcone (Gorizia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 45 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1857)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 324, il comune di Isola del Piano (Pesaro Urbino) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 7 050 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1858)

Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 293, il comune di Medea (Gorizia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 575 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(1859)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno foglio n 322, il comune di Rotondella (Matera) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 6 630 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(1860)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno foglio n 321, il comune di Sarnano (Macerata), e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 3 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(1861)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n 319 il comune di Tricase (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 6 300 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(1862)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 320, il comune di Palmariggi (Lecce) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 3 920 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(1863)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 316, il comune di Sezze (Latina) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 85 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1864)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 315, il comune di Terracina (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 12 700 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(1865)

Autorizzazione al comune di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 318, il comune di Zignago (La Spezia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 230 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(1866)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 317, il comune di Pignone (La Spezia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(1867)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 314, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 4 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(1868)

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 295, il comune di Sagrado (Gorizia) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 3 930 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(1869)

Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio n 313, il comune di Gallinaro (Frosinone) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 080 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(1870)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un greto abbandonato del torrente Caffaro, in comune di Bagolino (Brescia).

Con decreto 9 febbraio 1959, n 141, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un greto abbandonato del torrente Caffaro, in comune di Bagolino (Brescia), segnato nel catasto dello stesso Comune ai fogli 53 e 55, di mq 15,345, ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 marzo 1958, in scala 1 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1777)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 14 febbraio 1959, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 212 del 25 agosto 1956 e n. 263 del 30 ottobre 1958.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la Riforma fondiaria	TESORERIA
						Gazzetta Ufficiale		Data 14-2-1959	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.					
			Ha.	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania														
1	LA ROTONDA Paolo fu Felice	Foggia	16 64 77	2371	29-11-52	298 s. o.	24-12-52	5103/3007	9- 3-59	5	49	2 440 000	655 000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	LENTI Pietro, Nicola e Francesco fu Vito	Mottola	163.20 47	3426	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	2200/113	9- 3-59	5	50	5 025 000	1 350 000	Id. Id	Id.
3	PAVONCELLI Gaetano fu Giuseppe	Stornarella	208.94.49	1367	6- 9-52	260 s. o.	10-11-52	5104/3008	9- 3-59	5	51	19 320 000	5 855 000	Id. Id	Id.
4	SABIA Rocco Donato fu Vito-Donato	Melfi	65 86 37	2201	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52	5105/3009	9- 3-59	5	52	5.490.000	1.475 000	Id. Id.	Id.
5	SIPARI Cristina fu Francesco, erede di SIPARI Ugo fu Francesco	Cerignola	157 54 63	3765	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	5106/3010	9- 3-59	5	53	4.740 000	1.315 000	Id. Id	Id.
6	SOCIETA' ANONIMA VENDITE ACQUISTI MOBILIARI ED IMMOBILIARI, con sede in Napoli	Venosa	127.33 90	2455	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	5107/3011	9- 3-59	5	54	8.895.000	2 390 000	Id. Id	Id.
7	TALIA Carmela di Michele-Potito	Ascoli Satriano	12 99.46	2576	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53	5108/3012	9- 3-59	5	55	580 000	165 000	Id. Id.	Id.
8	TALIA Donato di Michele-Potito	Ascoli Satriano	33 28.11	1171	25- 7-52	210 s. o.	10- 9-52	5109/3013	9- 3-59	5	56	2 270 000	705.000	Id. Id	Id.
9	TALIA Mario-Aurelio di Michele-Potito	Ascoli Satriano	27 43 44	2508	29-11-52	4 s. o.	7- 1-53	5110/3014	9- 3-59	5	57	1 455 000	410 000	Id. Id	Id.
10	TAMBORRINO-FRISARI Maria di Vincenzo, maritata CEZZI	Torchiarolo	7 39.98	2509	29-11-52	4 s. o.	7- 1-53	5111/3015	9- 3-59	5	58	4.725 000	1.220 000	Id. Id	Id.

Roma, addì 18 marzo 1959

Visto, p. *il Ministro* SCARASCIA

(1640)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « elettrotecnica » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà d'ingegneria dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di « elettrotecnica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1957)

Vacanza della cattedra di « storia della filosofia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « storia della filosofia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(1958)

Vacanza della cattedra di « geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1959)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n 8 Tesoro, foglio n 27, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott Angelo Lauro avverso la nota in data 16 novembre 1954, n. 140579, dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

(1961)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 7 aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,58	620,60	620,605	620,60	620,60	620,60
$ Can.	643,35	644,35	645 —	646,625	644,50	643,39	644,75	643,30	643,40	643,50
Fr Sv.	143,71	143,69	143,66	143,68	143,65	143,70	143,695	143,70	143,71	143,68
Kr D.	90,30	90,21	90,24	90,205	90,20	90,27	90,20	90,37	90,26	90,25
Kr N.	87,27	87,23	87,24	87,24	87,20	87,27	87,225	87,25	87,27	87,25
Kr Sv.	120,01	119,99	120,01	119,995	119,95	120 —	119,985	120 —	120 —	120 —
Fol	164,54	164,50	164,51	164,50	164,45	164,52	164,4925	164,50	164,52	164,50
Fr B.	12,43	12,425	12,43375	12,43375	12,43	12,43	12,4325	12,40	12,43	12,43
Fr Fr.	126,59	126,58	126,60	126,585	126,59	126,59	126,59	126,60	126,59	126,58
Lst.	1747,95	1747,30	1747,25	1747,30	1747 —	1748,07	1747,25	1748 —	1748,10	1747,50
Dm occ.	148,47	148,45	148,47	148,45	148,45	148,47	148,455	148,50	148,46	148,45
Scell Aust.	23,98	23,985	23,99	23,99	23,99	23,99	23,98875	23,97	23,98	23,985

Media dei titoli del 7 aprile 1959

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	71,675
Id 3,50 % 1902	70,55
Id 5 % 1935	102,075
Redimibile 3,50 % 1934	90,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,85
Id. 5 % 1936	100,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	98 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,925

Titolo	Quotazione
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,75
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,55
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	644,687
1 Franco svizzero	143,687
1 Corona danese	90,202
1 Corona norvegese	87,232
1 Corona svedese	119,99
1 Fiorino olandese	164,496
1 Franco belga	12,433
100 Franchi francesi	126,587
1 Lira sterlina	1747,275
1 Marco germanico	148,452
1 Scellino austriaco	23,989

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami a due posti di ingegnere in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 2376 del 18 febbraio 1959 della Giunta esecutiva,

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953 e le successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958,

Rende noto

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ingegnere in prova nel ruolo tecnico della Sede centrale, del gruppo *A*, grado gerarchico 6° dell'Opera, gia 9° dello Stato.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in ingegneria o architettura e della abilitazione all'esercizio professionale;

B) essere di età non superiore ai 30 anni.

Detto limite massimo di età e elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè dei capi famiglia numerose.

Il limite massimo è, altresi, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione nei limiti di età eventualmente spettante

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico;

C) essere cittadino italiano Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto,

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo di L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O N M I, lungotevere Ripa n 1, Roma, entro il giorno 10 maggio 1959

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perche in possesso di uno o piu requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di eta;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno inoltre contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art 2 del presente avviso

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'O N M I, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L 100, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri, con l'esibizione

della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da lire 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I. nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente avviso, sia di età non superiore ai 30 anni.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente avviso, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle norme sulla legalizzazione delle firme, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 878.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), e *h*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) idraulica e costruzioni idrauliche, foronomia, condotta e distribuzione delle acque con tubi, fognature, serbatoi;

2) edilizia edifici di civile abitazione ed edifici pubblici, con speciale riguardo alle costruzioni ospedaliere e sanitarie; calcoli di stabilità delle varie strutture in ferro, legno e cemento armato, fondazioni, scelta e impiego dei vari materiali, composizione delle malte e dei conglomerati, norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

3) fisica ed elettrotecnica applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento; ventilazione, raffreddamento, illuminazione, riscaldamento elettrico, applicazione di motori elettrici, ascensori, elevatori e montacarichi;

4) architettura stili, composizioni architettoniche, architettura tecnica nozioni elementari di diritto civile per la parte riguardante l'ingegneria civile legislazione sui lavori pubblici e sulle espropriazioni regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato - capitolati generali e speciali, direzione contabilità e collaudazione dei lavori legislazione sull'O.N.M.I.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria oltre quelli messi a concorso

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ingegneri in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per i posti predetti Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 46

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo nel grado 6° del personale dell'Opera già 9° dello Stato, gruppo *A*, del ruolo tecnico, della sede centrale, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che a giudizio della Commissione per il personale, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, anche durante il periodo di prova, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente avviso valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 10 marzo 1959

Il presidente: prof G. CARONIA

Il direttore generale: avv. C. CUTTITTA

(1893)

Concorso per titoli ed esami a cinque posti di direttore sanitario provinciale di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n 2376 in data 18 febbraio 1959 della Giunta esecutiva,

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958,

Rende noto:

Art 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di direttore sanitario provinciale in prova nel ruolo sanitario del personale provinciale, gruppo *A*, grado gerarchico 5° dell'Opera, già 8° dello Stato.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia, conseguita da almeno dieci anni, ed essere abilitati all'esercizio professionale,

B) essere forniti del diploma di specializzazione in clinica pediatrica;

C) essere di età non superiore agli anni 40

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di sanitario di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico,

D) essere cittadino italiano Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto,

E) avere il godimento dei diritti politici,

F) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile,

G) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio,

H) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di L 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O N M I, lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 10 maggio 1959

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda

la data e il luogo di nascita Gli aspiranti che, pure avendo superato il 40° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso del requisito previsto nella lettera *C*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età,

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate;

la data del conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, l'Università che l'ha rilasciata e la data di abilitazione all'esercizio professionale,

la data di specializzazione in clinica pediatrica e la Università che ha rilasciato il diploma relativo,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti,

se siano impiegati dello Stato o di altro Ente pubblico, indicando l'Amministrazione, la categoria e la qualifica ricoperta

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *G*) dell'art 2 del presente bando

Art 4

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestati, pubblicazioni, studi, ecc)

I concorrenti, che ne siano in possesso, dovranno fare pervenire, inoltre, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L 100, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948 ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137

I candidati invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dai

Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità; oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, non sia d'età superiore agli anni 40.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 40° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *C*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma:

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione in clinica pediatrica, come sopra;

h) copia, su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle norme sulla legalizzazione delle firme, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 878.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in:

1) una prova scritta riguardante la fisioterapia e clinica pediatrica;

2) una prova pratica riguardante l'esame clinico di un bambino sano o malato;

3) una prova di laboratorio riguardante la batteriologia e la chimica applicata alla pediatrica;

4) una prova orale riguardante le materie della prova scritta, nonchè nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; assistenza di minorati psichici e fisici; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'Opera nazionale maternità infanzia; nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori sanitari provinciali di 3ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 8° di gruppo *A*. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto per quanto possibile delle preferenze manifestate dai vincitori all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

I direttori sanitari che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 5° del personale dell'Opera, già grado 8° dello Stato, gruppo *A*, nel ruolo sanitario del personale provinciale con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I direttori sanitari, invece, che a giudizio della Commissione per il personale, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, anche durante il periodo di prova, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 10 marzo 1959

Il presidente: prof. G. CARONIA

Il direttore generale: avv. C. CUTTITTA

(1891)

Concorso per titoli ed esami a quattro posti di segretario in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 2376 in data 18 febbraio 1959 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo della sede centrale, gruppo *A*, grado gerarchico 7° dell'Opera, già 10° dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali;

B) essere di età non superiore ai 30 anni.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi dei decorati al valore militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi di famiglie numerose.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 10 maggio 1959.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestati, pubblicazioni, studi, ecc).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'O N M I, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno inoltre presentare un certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O N M I, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, sia di età non superiore ai 30 anni.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4,

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L 100,

c) certificato su carta da bollo da L 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso,

d) certificato generale, su carta da bollo da L 200, del casellario giudiziario,

e) certificato su carta da bollo da L 100 di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno,

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art 6, n 3, della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'ultimo comma dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176,

g) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero di documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia, su carta da bollo da L 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente art 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle norme sulla legalizzazione delle firme, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 878

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con l'indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *h*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro I) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico,
7) diritto del lavoro e assicurazioni sociali;
8) nozioni di statistica (statistica teorica, generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);
9) legislazione amministrativa con speciale riferimento all'O N M I;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di sapere tradurre correttamente dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai nn 1), 2) e 3), la prova orale potrà cadere su tutto il programma

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale del l'Opera.

Art 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso.

Art 12.

I vincitori del concorso saranno nominati segretari in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 10° di gruppo *A*. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 7° del personale dell'Opera, già 10° dello Stato, gruppo *A*, del ruolo amministrativo della sede centrale, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico

I vincitori, invece, che a giudizio della Commissione per il personale, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, anche durante il periodo di prova, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione

Art 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 10 marzo 1959

Il presidente: prof G CARONIA

Il direttore generale: avv C CUTTITTA

(1895)

Concorso per titoli ed esami a cento posti di assistente sociale di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 2385 del 18 febbraio 1959 della Giunta esecutiva,

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953 e le successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958,

Rende noto:

Art 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami a cento posti di assistente sociale di 3ª classe in prova del ruolo assistenti sanitarie e sociali del personale provinciale gruppo *B*, grado gerarchico 8° dell Opera, già 11° dello Stato

Art 2

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A) essere fornite del diploma di scuola media superiore e del diploma professionale di assistente sociale,

B) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°

Detto limite massimo di età è elevato

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzate o assimilate, alle operazioni della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione, o che siano state partigiane combattenti o cittadine deportate dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti,

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilate od invalide di guerra, mutilate od invalide della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra,

III) a quaranta anni nei riguardi delle decorate al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi di famiglie numerose

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi delle aspiranti che siano coniugate alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate, od internate per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegata civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, nonchè per le aspiranti che già rivestano la qualifica di impiegate non di ruolo dell'Opera e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data del presente bando di concorso, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, con mansioni di assistente sociale. A favore di detto personale non di ruolo è riservato un sesto dei posti messi a concorso;

C) essere cittadina italiana. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi predetti, scritte su carta da bollo di L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla *Presidenza dell'O.N.M.I.*, lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 10 maggio 1959.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella *lettera B) dell'articolo precedente, dovranno in*dicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

il possesso del diploma professionale di assistente sociale.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per le dipendenti statali e degli Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo le candidate, a *corredo della domanda, do*vranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestato, pubblicazioni, studi, ecc.).

L'Amministrazione si riserva di sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento *del requisito di cui alla lettera F) dell'art. 2 del presente* bando.

Art. 4.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine le candidate ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le candidate, invece, che abbiano la qualifica di partigiana combattente oppure di mutilata o di invalida per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Le mutilate ed invalide di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati tutti i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalida ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Le orfane dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e le figlie degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, le prime mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, le altre, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre della candidata oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipende il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

Le cittadine, che furono deportate dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le profughe dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

Le profughe dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Le aspiranti che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 5.

Le graduatorie sono approvate con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a fare pervenire alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove la candidata ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, nel quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Le candidate, invalide di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto del l'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) diploma professionale originale e copia autenticata da notaio di assistente sociale.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, del l'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) del precedente art. 5 unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con l'indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito del l'età di cui le aspiranti debbono essere provviste alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame si effettuerà in base al seguente programma:

1) l'Opera nazionale maternità ed infanzia - Finalità - Ordinamento - Funzionamento;

2) legislazione, organizzazione e problemi della previdenza e dell'assistenza, con particolare riguardo all'assistenza familiare e minorile;

3) le tecniche del servizio sociale;

4) elementi di sociologia e di diritto pubblico;

5) nozioni di diritto civile, con particolare riguardo al diritto familiare;

6) pedagogia sociale e problemi medico-psicologici del l'età evolutiva;

7) nozioni di psicologia applicata ai problemi dell'educazione, del lavoro e della vita sociale;

8) psico patologia dell'età evolutiva - Elementi di psichiatria e di igiene mentale - Problemi criminologici, specie in relazione alla delinquenza minorile;

9) nozioni di genetica - Nozioni generali di igiene e di medicina preventiva con particolare riguardo all'età evolutiva e alle malattie infettive.

Le prove di esame sono tre, una scritta vertente sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), una pratica, sul tema « Piano di trattamento di un caso assistenziale » ed una orale su tutto il programma, comprese le materie della prova scritta.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione diretta in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria delle vincitrici sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dalle candidate.

La nomina delle vincitrici sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire alle concorrenti predette, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti consentiti.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti sociali di 3ª classe in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per l'ex grado 11° di gruppo *B* del personale statale.

Alle provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, indipendentemente dall'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto per quanto possibile, delle preferenze manifestate dalle vincitrici all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

Le vincitrici che supereranno, con esito favorevole il periodo di prova saranno nominate in ruolo nel grado 8° (ex grado 11° del personale statale), gruppo *B*, del ruolo assistenti sanitarie e sociali, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate, anche durante il periodo di prova, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 10 marzo 1959

Il presidente prof. Giuseppe CALONIA

Il direttore generale avv. Carmelo CUTTITTA

(1896)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, della relazione della Commissione giudicatrice e graduatoria degli idonei del concorso a Cattedre di teoria e solfeggio nei Conservatori di musica di Stato.

In data 5 marzo 1959, nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 10 di questo Ministero è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei del concorso per titoli a otto cattedre di teoria e solfeggio nei Conservatori di musica di Stato, concorso indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1956.

(1960)

PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n. 48170 in data 31 dicembre 1956,

Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti al concorso specificato in epigrafe dichiarate idonee.

N.	Nominativo		Punti	
1	Monciotti Imola Sira, nata il 12 giugno 1916	punti	54,606	su 100
2.	Fregoli Conti Olga, nata il 7 febbraio 1921	»	53,856	»
3.	Anichini Giulia, nata il 3 dicembre 1928	»	53,053	»
4.	Gigli Lia, nata il 20 maggio 1925	»	52,894	»
5.	Montomoli Itala, nata il 28 ottobre 1929	»	51,395	»
6.	Franchi Alba, nata l'11 aprile 1927	»	51 252	»
7.	Fregoli Giuliana, nata il 19 gennaio 1923	»	50,826	»
8.	Radicchi Melosi Bernardina, nata il 3 marzo 1925	»	50,470	»
9	Aurigi Anna, nata il 4 febbraio 1919	»	50 375	»
10	Capponi Emilia, nata il 14 aprile 1932	»	50,123	»
11.	Guerri Palmira, nata il 22 gennaio 1929	»	49,823	»
12	Riccucci Lina, nata il 25 febbraio 1929	»	49,806	»
13.	Floresti Anastasia, nata il 17 agosto 1925	»	49,397	»
14.	Salvadori Corrada, nata il 23 gennaio 1929	»	49,157	»
15.	Rocchi Pardini Lia, nata il 10 marzo 1920	»	49,103	»
16.	Butini Tanganelli Adiva, nata il il 26 dicembre 1921	»	48,833	»
17	Zini Ranzani Iside, nata l'11 marzo 1925	»	48,780	»
18.	Ruspetti Wanda, nata il 23 ottobre 1921	»	48,724	»
19	Furini Aurelia, nata il 17 luglio 1923	»	48,311	»
20.	Porzio Siria, nata il 20 febbraio 1919	»	47,298	»
21.	Fineschi Toti Andreina, nata il 24 maggio 1916	»	47,155	»
22.	Pistolesi Diana, nata il 2 luglio 1925	punti	46,940	su 100
23.	Petrelli Dorotea, nata il 4 marzo 1934	»	45,083	»
24	Terni Tosca, nata il 3 maggio 1933	»	44,958	»
25.	Caselli Romana, nata il 24 maggio 1925	»	44,862	»
26.	Anselmi Alessandra, nata il 9 gennaio 1928	»	44,640	»
27.	Casagni Carla, nata il 17 agosto 1933	»	44,205	»
28.	Ceccarelli Borgogni Lia, nata il 18 settembre 1933	»	43,966	»
29.	Corsini Nada, nata il 21 settembre 1928	»	43,921	»
30.	Biancucci Nella, nata il 7 febbraio 1931	»	43,701	»
31.	Rapaccini Graziella, nata il 25 febbraio 1934	»	43,616	»
32.	Noni Cangemi Marcella, nata il 21 dicembre 1925	»	43,140	»
33.	Ciacci Iris, nata il 26 luglio 1931	»	43,079	»
34.	Poli Tozzi Laura, nata il 14 febbraio 1930	»	42,863	»
35.	Lavatoi Elsa, nata il 10 marzo 1931	»	42,367	»
36	Martini Alma, nata il 27 settembre 1931	»	42,135	»
37.	Papi Perigli Lidia, nata il 5 agosto 1924	»	41,975	»
38	Scali Viola, nata il 29 giugno 1930	»	41,590	»
39.	Passaponti Valeria, nata il 25 aprile 1929	»	41,080	»
40	Rossi Gabriella, nata il 3 luglio 1928	»	40,953	»
41.	Paolucci Diana, nata l 11 giugno 1930	»	40,748	»
42.	Del Porro Maria Grazia, nata il 26 giugno 1932	»	40,654	»
43.	Marzucchi Vera, nata il 15 gennaio 1926	»	40,614	»
44.	Stefani Franca, nata il 29 novembre 1927	»	39,614	»
45.	Innocenti Wilma, nata il 1° maggio 1933	»	39,468	»
46.	Bini Luigia, nata il 21 giugno 1934	»	39,085	»
47.	Suzzi Pasquina, nata l 8 gennaio 1935	»	38,000	»
48.	Malatesta Vincenza, nata il 15 luglio 1932	»	36,384	»
49	Morrocchi Mara, nata il 16 maggio 1931	»	36 128	»
50.	Bisconti Ada, nata il 7 agosto 1932	»	36,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 10 marzo 1959

Il prefetto: BOCCIA

(1793)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.